



Fino a
6 T.

AutoMia Reale *Cargo*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

 **REALE
MUTUA**

REALE GROUP

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTOMIA REALE CARGO

**Mod. 5284 RCA
Ed. 01/2022**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Automia Reale Cargo offre una copertura per il tuo autocarro leggero (fino a 6 tonnellate) completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate, puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l'incendio, le calamità naturali, la collisione o l'uscita di strada, la rottura dei cristalli.

Con questo prodotto ti puoi garantire anche per una serie di eventi legati alla tua attività professionale quali ad esempio il mancato utilizzo del veicolo, i danni alle merci o alle attrezzature trasportate.

Inoltre, puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino, auto sostitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo veicolo.

Infine, sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l'unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.

Scegliendo Reale Mutua, ha scelto la sicurezza a tutto tondo: con noi, ogni viaggio è Reale.

Grazie per la sua fiducia!

REALE MUTUA
e il suo Agente di fiducia







Controlli i box di consultazione che troverà all'interno delle condizioni assicurative: le indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.





INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	10






SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

 Che cosa posso assicurare	19
 Che cosa non è assicurato	21
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	25
 Che cosa fare in caso di sinistro	33

SEZIONE DANNI

 Che cosa posso assicurare	34
 Che cosa non è assicurato	50
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	50
 Che cosa fare in caso di sinistro	53





SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

 Che cosa posso assicurare	59
 Che cosa non è assicurato	70
 Che cosa fare in caso di sinistro	71
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	72
 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	72

SEZIONE TUTELA LEGALE

 Che cosa posso assicurare	75
 Che cosa non è assicurato	81
 Che cosa fare in caso di sinistro	83

INDICE

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	86
 Che cosa posso assicurare	87
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	88
 Che cosa non è assicurato	92
 Che cosa fare in caso di sinistro	92
APPENDICE NORMATIVA	100

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE?

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI?

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CLASSE UNIVERSALE – CU

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72/2018).

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riasicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LOCATARIO

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MINIMO DI SCOPERTO

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO D'OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Codice Civile).

PROPRIETARIO

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

La responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



DURATA DELLA COPERTURA

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di un anno, termina alla scadenza indicata in polizza e non può essere tacitamente rinnovato.

Reale Mutua è tenuta a mantenere la copertura sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.



Quale durata può avere la polizza?

La polizza normalmente ha una durata di un anno. La copertura vale fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza a meno che il Cliente non sottoscriva un nuovo contratto.

Ciò significa che, ad esempio, se la polizza ha scadenza il giorno 7 del mese, la copertura è attiva fino alle ore 24 del giorno 22 dello stesso mese.

È anche possibile, su richiesta del contraente, stipulare un contratto di durata superiore ad un anno, c.d. "rateo più anno" oppure un contratto con durata inferiore ad un anno (c.d. "temporaneo"): anche in tali casi la copertura opera sino alle h. 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

1.2 PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità assicurativa Reale Mutua può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo del contratto mettendo a disposizione presso l'Agenzia la quietanza con l'indicazione del *premio* proposto per l'anno successivo ed il certificato d'assicurazione, mantenendo ferme le condizioni di assicurazione in corso e le garanzie incluse in *polizza*.

Il *Contraente* può decidere di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio*.



Quali condizioni di premio si applicano in caso di rinnovo della polizza?

Il premio per la nuova annualità viene determinato sulla base delle nuove condizioni tariffarie proposte da Reale Mutua per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.

1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è stata assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



Cos'è il premio?

Il Premio, in una polizza, è la somma che occorre pagare a Reale Mutua per attivare la garanzia assicurativa e deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza ed ai successivi rinnovi. Il premio è comprensivo di imposte ed eventuali altri contributi previsti dalla legge.

Come si paga il premio?

Il premio può essere pagato tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito/credito (in base alla vigente normativa).



DISDETTA E RECESSO

1.4 DIRITTO DI RECESSO (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il *Contraente* entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso e a Reale Mutua.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.

Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua è tenuta a rimborsare la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le omissioni e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze sulla cui base è calcolato l'ammontare del premio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con possibile differenza di *premio*.

La mancata comunicazione di tali variazioni può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia.

Nei casi sopra indicati per la garanzia Responsabilità civile auto (R.C.A.), Reale Mutua potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato.



Esempio: il Cliente al momento della sottoscrizione della polizza, ha dichiarato di risiedere ad Aosta ed ha pagato un premio di euro 300. In realtà risiede a Milano ed avrebbe dovuto pagare euro 600, Ha quindi pagato il 50% del dovuto.

Poniamo che vi sia un sinistro e che la Compagnia abbia risarcito il terzo danneggiato per un importo di euro 2000: in tal caso la Compagnia potrà rivalersi nei confronti del proprio Cliente per un importo di 1000 euro, vale a dire il 50% del danno risarcito.

In ogni caso, nel momento in cui la Compagnia dovesse venire a conoscenza di tale errata dichiarazione può chiedere al Cliente il pagamento della somma che avrebbe dovuto pagare in più al momento della firma del contratto se avesse fornito l'informazione corretta. (nell'esempio precedente 300 €).

1.6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua.

Reale Mutua rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal *Contraente*: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice e può avere una durata massima non superiore a 18 mesi.



Se non si utilizza il veicolo per un certo periodo è possibile sospendere momentaneamente il contratto?

Sì, è possibile sospendere il contratto in corso per un periodo massimo di 18 mesi purché il veicolo non stazioni in un'area pubblica o aperta al pubblico (es: si può custodire il veicolo nel proprio box privato, chiuso ma non lasciarla in strada o in un parcheggio potenzialmente accessibile a tutti).

Se si intende sospendere il contratto bisogna contattare l'Agenzia che consegnerà un'appendice con l'indicazione della data da cui il contratto è sospeso.

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto: non si può ad esempio sospendere la garanzia RCA e lasciare in vigore la garanzia furto.

Riattivazione entro diciotto mesi

Il *Contraente*, entro diciotto mesi, dalla data di sospensione può chiedere che il contratto sospeso venga riattivato. La riattivazione può avvenire anche per altro *veicolo*, purché il *proprietario* sia lo stesso.

Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal *premio* determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di *premio* pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del *premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.



Come avviene la riattivazione del contratto?

Le condizioni contrattuali applicabili al contratto riattivato sono le stesse che erano in vigore sul contratto sospeso mentre la tariffa applicabile è quella in vigore al momento della riattivazione.

Risoluzione per vendita, furto demolizione ed altri eventi intervenuti durante i 18 mesi di sospensione

Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione;
- furto

del *veicolo* indicato nel contratto, il *Contraente* può chiedere la risoluzione del contratto: in tal caso Reale Mutua è tenuta a rimborsare, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;

Mancata riattivazione entro 18 mesi dalla sospensione

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si estingue con effetto dal giorno della sospensione ed il *premio* pagato, resta acquisito da Reale Mutua.

Casi in cui non è consentita la sospensione

La sospensione non è consentita:

- a seguito di furto del *veicolo* assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, CESSIONE IN CONTO VENDITA, FURTO DEL VEICOLO ED ALTRI EVENTI

In caso di cessazione del rischio per demolizione, trasferimento di proprietà, cessione in conto vendita, furto del *veicolo*, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero del *veicolo*, il *Contraente* può chiedere la risoluzione oppure la sostituzione del contratto.

In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà o cessione in conto vendita del *veicolo*, il *Contraente* può chiedere anche la cessione del contratto.

In caso di furto il *Contraente* deve chiedere la risoluzione del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto comporta la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione della documentazione indicata nell'articolo successivo. Da tale data il contratto si intende risolto. In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione comporta che il contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario. In questo caso Reale Mutua consegna il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo pagamento dell'eventuale differenza di premio in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Per le *polizze* di durata inferiore all'anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di *premio* richiesta al momento della stipulazione della *polizza*.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di cessione del contratto il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e a Reale Mutua che emette i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* il nuovo *proprietario* dovrà stipulare un nuovo contratto.

1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO: DOCUMENTAZIONE CHE IL CONTRAENTE DEVE PRESENTARE IN AGENZIA

In tutti i casi di cessazione del rischio il Contraente deve prontamente darne comunicazione all'Agenzia ed, inoltre, è tenuto a fornire:

- in caso di demolizione del veicolo copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o una succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
- in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all'estero, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di trasferimento di proprietà oltre all'atto di trasferimento definitivo vero e proprio è equiparato l'atto di cessione in conto vendita che è quel documento rilasciato al proprietario dalle concessionarie e dagli altri soggetti regolarmente abilitati dalla Camera di Commercio (CCIAA) alla compravendita di veicoli;
- in caso di furto del veicolo, copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO - SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

In caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto a completarne il pagamento annuo.



Esempio: il Cliente ha sottoscritto con Reale Mutua una polizza che oltre alla garanzia RCA, comprende le seguenti garanzie:

- "Atti vandalici-eventi sociopolitici"
- "Incendio"
- "Calamità naturali".

Nell'ipotesi in cui, a causa di un incendio, il veicolo assicurato sia totalmente bruciato (c.d. "perdita totale") ed Il Cliente non voglia sostituirlo con un altro veicolo, Reale Mutua gli rimborserà la parte di premio relativa alle garanzie RCA, Atti vandalici-eventi sociopolitici e calamità naturali, calcolandone l'ammontare della restituzione a partire dalla data del sinistro, mentre, per quanto riguarda la garanzia "Incendio", interessata in questo esempio dal sinistro, non si procede a nessun rimborso di premio a favore del Cliente.



DOVE VALE LA COPERTURA

1.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera e Regno Unito.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata da *Reale Mutua* al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra *Impresa*.

Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata

sulla *Carta Verde*, anche quest'ultima cessa di avere validità ed il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni del Conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde* la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.



ALTRE INFORMAZIONI

1.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHE COSA POSSO ASSICURARE

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua, entro i massimali convenuti in *polizza*, copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'*Assicurato* che quest'ultimo è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della *Legge*, a titolo di *risarcimento* in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato in *polizza*.



Che cosa assicura la garanzia RC Auto?

La garanzia Responsabilità Civile Auto (conosciuta anche come RCA) tutela il responsabile dell'incidente per gli eventuali danni provocati ad altri (i cosiddetti "terzi") con il veicolo assicurato: in tale caso Reale Mutua pagherà direttamente il terzo danneggiato fino alla somma indicata nella polizza (cosiddetto massimale). La legge fissa gli importi minimi del massimale e non è possibile assicurarsi per importi inferiori.

Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
 - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
 - importo risarcito € 6.070.000

RIMORCHI

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- per i danni provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- in base all'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*.



In alcuni Paesi dell'Unione Europea, quali Spagna, Germania, Francia, Grecia e Slovenia, in caso di rimorchio agganciato ad una motrice, l'assicurazione dei due veicoli opera congiuntamente in base alla responsabilità di ciascuno.

VEICOLI TRAINANTI CARRELLI APPENDICE

La garanzia opera anche per i danni cagionati dai carrelli appendice **quando sono agganciati al *veicolo*.**

ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia vale anche:

- per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.
- per la responsabilità dei trasportati, ad eccezione del *conducente* e dei soggetti esclusi dalla *Legge*, per le somme che siano tenuti a corrispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* assicurato.
- per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico, comprese quelle effettuate con mezzi meccanici purché fissati stabilmente al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
- nei veicoli ad uso scuola guida, per la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo *conducente* anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame; l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo *conducente*.



Il contratto è operante in caso di incidente all'interno di un parcheggio privato?

Sì, il tuo contratto è operante perché le aree private sono comprese in copertura.

La garanzia vale anche per le operazioni di carico e scarico effettuate con pedane meccaniche idrauliche?

Sì, è sufficiente che le stesse siano fissate stabilmente al veicolo.

2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati in *polizza*.

Questi ultimi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

COSA NON È ASSICURATO



2.3 SOGGETTI E RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Non sono assicurati inoltre i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA (Condizione operante se richiamata in polizza)

RIVALSA LIMITATA A 5.000 €

Reale Mutua esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro entro il limite di 5000 euro nei casi di seguito elencati.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, al momento del *sinistro*, il *veicolo* sia guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA



Quando Reale Mutua può fare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza?

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l'art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Reale Mutua può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al conducente sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DELL'ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati, gli stessi non rivestono la qualifica di addetti all'uso o al trasporto delle cose sul *veicolo* stesso.



Quali trasportati sono garantiti dalla garanzia RCA?

Secondo il Codice della Strada l'autocarro può trasportare persone esclusivamente se rivestono la qualifica di addetti all'uso o al trasporto delle cose sull'autocarro stesso. Reale Mutua però rinuncia ad esercitare la rivalsa anche qualora i trasportati non rivestano la qualifica sopra indicata. Sostanzialmente sono garantiti tutti i trasportati, compresi i famigliari.

VEICOLO CHE È STATO DICHIARATO NON IDONEO ALLA CIRCOLAZIONE PER NON AVER SUPERATO LA REVISIONE OBBLIGATORIA PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE



In quali casi Reale Mutua può fare rivalsa?

Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l'abbia superata.

Reale Mutua si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, solo quando il veicolo non abbia superato la revisione e sulla carta di circolazione risultino le diciture "revisione ripetere" e "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione".

RIVALSA INTEGRALE

Reale Mutua esercita integralmente la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro nei casi di seguito elencati.

PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del *Codice della Strada*.

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI CON TARGA PROVA, ADIBITI A SCUOLA GUIDA E A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo.

L'assicurazione non è operante nel caso di *autoveicolo* adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal *locatario* in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

RIVALSA LIMITATA A 50.000 €

Reale Mutua esercita la rivalsa in tutti i casi in cui siano applicabili le disposizioni di legge relative all'inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali (vedi l'art. 144 della *Legge* nell'Appendice Normativa al fondo del contratto) sino al limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza di omissioni o dichiarazioni inesatte per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.



Che cos'è la rivalsa:

La rivalsa consiste nel diritto riconosciuto Reale Mutua di chiedere al Cliente la restituzione del totale o parziale risarcimento pagato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle condizioni previste dal contratto (c.d. C.G.A.).

Ad esempio, Reale Mutua può esercitare la rivalsa qualora l'incidente si verifichi durante la partecipazione del veicolo assicurato ad una gara non autorizzata.

Che cosa si intende per "Rinuncia integrale alla rivalsa"?

Qualora prevista, va ad annullare l'azione di rivalsa esercitabile da Reale Mutua. In altre parole, elimina la possibilità che Reale Mutua si rivolga al Cliente per chiedere la restituzione del risarcimento pagato. Cosa si intende per "rivalsa limitata"?

È la facoltà esercitata da Reale Mutua di limitare la rivalsa nei confronti del Cliente entro un importo predeterminato nel contratto.

Ad esempio, l'art. 2.4 del contratto prevede che in caso di guida in stato d'ebbrezza Reale Mutua possa esercitare la rivalsa nel limite di 5.000 euro.

Se il Cliente dovesse causare 8.000 euro di danni a seguito di un incidente e gli sia stata contestata la sanzione per guida in stato di ebbrezza, Reale Mutua potrà rivalersi su di lui non per l'intero importo, ma solamente nel limite massimo di 5.000 euro.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



CONDIZIONI FACOLTATIVE (operanti esclusivamente se richiamate in polizza)

2.5 RCA PLUS - ESCLUSIONI E RIVALSA (operante con pagamento di sovrappremio e alternativa all'art.2.4)

RINUNCIA TOTALE ALLA RIVALSA

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Reale Mutua rinuncia integralmente ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

RIVALSA LIMITATA A 2.500 €

Reale Mutua esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro con il limite di € 2.500 nei casi di seguito elencati.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA - FATTO DEI FIGLI MINORI

Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, al momento del *sinistro*, il *veicolo* sia guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso.

Reale Mutua rinuncia inoltre integralmente alla rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altro soggetto per i danni arrecati a terzi dal *veicolo* assicurato purché la circolazione del *veicolo* assicurato avvenga a insaputa del *proprietario*, compreso il caso in cui alla guida si trovino figli minori o minori in affido temporaneo.

Al *proprietario* è equiparato il *locatario* nel contratto in locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l;
- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa in caso di tasso alcolemico accertato inferiore ai limiti sopra indicati.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DELL'ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- nei confronti del *conducente* diverso dal *proprietario*;
- nei confronti del *proprietario* che si trovi alla guida del *veicolo*.

Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altra persona purché il proprietario non fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo. Al *proprietario* è equiparato il *locatario* nel contratto in locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE

PESO NON REGOLAMENTARE - SOVRACCARICO

Reale Mutua limita la rivalsa a € 2.500 se il peso del *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere superiore, entro il limite massimo del 10%, a quello indicato dalla carta di circolazione.

RIVALSA INTEGRALE

Reale Mutua esercita integralmente la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei casi di seguito elencati.

PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del *Codice della Strada*.

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI CON TARGA PROVA, ADIBITI A SCUOLA GUIDA E A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo.

L'assicurazione non è operante nel caso di *autoveicolo* adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal *locatario* in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

RIVALSA LIMITATA A 50.000 €

Reale Mutua esercita la rivalsa in tutti i casi in cui siano applicabili le disposizioni di Legge relative all'inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali (vedi l'art. 144 Legge nell'Appendice Normativa al fondo del contratto) sino al limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza di omissioni o dichiarazioni inesatte per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.



Perché sottoscrivere questa clausola?

Con la sottoscrizione della presente clausola ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall'articolo "Esclusioni e rivalsa".

Esempio: in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell'art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d'ebbrezza perché gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1 g/l, per l'articolo "Esclusioni e rivalsa" Reale Mutua potrà esercitare la rivalsa fino a 5.000 euro.

Con la sottoscrizione della presente clausola, Reale Mutua, in questo caso, non eserciterà alcuna rivalsa.

2.6 RCA PLUS - TOLLERANZA COSTO DI RIPARAZIONE (operante con pagamento di sovrappremio)

In caso di *sinistro*, che comporti un danno al *veicolo* totalmente risarcibile e gestito secondo la procedura di "*risarcimento diretto*" prevista dalla *Legge*, Reale Mutua applica una tolleranza del 10% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il *valore commerciale* del *veicolo*. Il *sinistro* si intende totalmente risarcibile in caso l'*Assicurato* non sia, neppure in parte, responsabile del danno.



Come funziona la tolleranza sul costo di riparazione?

Di seguito si indica un esempio:

valore del danno € 10.000

valore commerciale del veicolo € 8.000

massimo risarcimento € 8.800.

2.7 RCA PLUS - RICORSO TERZI DA INCENDIO (operante con pagamento di sovrappremio)

Reale Mutua, entro il limite massimo di € 100.000 per *sinistro*, copre i danni involontariamente cagionati a terzi di cui l'*Assicurato* sia civilmente responsabile per l'*incendio*, o l'*esplosione*, o lo *scoppio*, oppure dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

2.8 FULL BOX REALE OPERANTE PER AUTOCARRI FINO A 3,5 T (operante con riconoscimento di uno sconto di premio)

In caso di installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare "Full Box Reale" con rilevazione dei dati di utilizzo del *veicolo*, il *Contraente* si impegna a:

- installare ed attivare la "Full Box Reale" entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della *polizza*, in caso di scelta di un dispositivo autoinstallante;
- recarsi dall'installatore prescelto entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della *polizza* per l'installazione e l'attivazione della "Full Box Reale", in caso di scelta di un dispositivo per il quale necessiti un'installazione professionale; in questo caso il *Contraente* dovrà avvisare immediatamente l'installatore qualora fosse impossibile, per cause di forza maggiore, osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione;
- recarsi nel più breve tempo possibile presso un installatore della rete nazionale del provider prescelto in caso di guasto o mancato funzionamento di "Full Box Reale", segnalato dal Centro Servizi, per la verifica e manutenzione del sistema.

Qualora il *Contraente* non adempia agli obblighi di cui ai precedenti punti:

- dovrà corrispondere a Reale Mutua la differenza di *premio* tra la tariffa agevolata prevista per il radiolocalizzatore satellitare "Full Box Reale" e la tariffa di Responsabilità Civile Auto e/o Furto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto;
- in caso di *sinistro* RCA con *responsabilità principale o paritaria* dell'*Assicurato*, Reale Mutua applicherà per ogni evento una rivalsa di € 2.500;
- in caso di furto totale del *veicolo*, verrà applicato uno *scoperto* del 20% sull'ammontare del danno;
- Reale Mutua non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi connessi all'installazione della "Full Box Reale".

2.9 CONDUCENTE ESPERTO (operante con riconoscimento di uno sconto di premio)

L'assicurazione non è operante qualora al momento del *sinistro* alla guida del *veicolo* si trovi un *conducente* di età inferiore a 26 anni; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 1.500.

Reale Mutua non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata ad effettuare riparazioni sul *veicolo*;
- utilizzo del *veicolo* dovuto a stato di necessità, intendendosi per tale l'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona;
- circolazione del *veicolo* conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

2.10 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Reale Mutua consegna al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto *Legge* (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.realemutua.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intenda assicurare il medesimo *veicolo* presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Reale Mutua rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il *periodo di osservazione* risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuali e *universale* (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta.

Reale Mutua non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;
- *polizza* che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- *polizza* che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;
- *polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- *polizza* annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il *periodo d'osservazione*;
- cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.

FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella polizza. I rischi statici non sono soggetti a tali forme.

2.11 FORMULA CON FRANCHIGIA

La garanzia è prestata nella forma con *franchigia* per ogni *sinistro* dell'ammontare precisato in *polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l'importo del *risarcimento* nel limite della *franchigia*.

Reale Mutua conserva il diritto di gestire il *sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *franchigia*.

In caso di mancata consegna dell'attestato di rischio, il contratto non può essere prestato nella formula con *franchigia*.

2.12 FORMULA "BONUS/MALUS AUTOCARRI"

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel *periodo di osservazione* della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo.

La presente formula si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO

Classe di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione in bonus	Classe di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione in bonus
1	0,630	0,00%	10	0,910	-3,30%
2	0,700	-10,00%	11	0,960	-5,21%
3	0,730	-4,11%	12	1,000	-4,00%
4	0,750	-2,67%	13	1,050	-4,76%
5	0,780	-3,85%	14	1,090	-3,67%
6	0,790	-1,27%	15	1,310	-16,79%
7	0,820	-3,66%	16	1,540	-14,94%
8	0,840	-2,38%	17	1,740	-11,49%
9	0,880	-4,55%	18	1,900	-8,42%

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione indicate nella normativa tariffaria.

RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

Evoluzione della classe di merito

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei *sinistri penalizzanti osservati* nel *periodo di osservazione* precedente il rinnovo.

Definizione di "sinistri osservati"

Per "sinistri osservati" che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:

- i sinistri con responsabilità principale dell'Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel *periodo di osservazione*, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
- i sinistri pagati, anche parzialmente, nel *periodo d'osservazione* con responsabilità paritaria dell'Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell'attestazione dello stato del rischio, in quanto pagati dopo la scadenza del *periodo di osservazione* terminato presso la Compagnia che ha gestito il sinistro e comunque entro la fine dell'ultimo *periodo di osservazione*, nonché i sinistri relativi a polizze di durata temporanea. I sinistri osservati in un *periodo di osservazione* non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo *periodo di osservazione*.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, ai sensi dell'art. 149 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di *risarcimento*, ai sensi dell'art. 148 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



2.13 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

Inoltre, l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

2.14 GESTIONE DELLE VERTENZE

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.15 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei *sinistri* può avvenire:

- sulla base della procedura "*risarcimento diretto*" in caso di *sinistro* tra due *veicoli* a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai *veicoli* coinvolti o ai loro *conducenti*;
- sulla base della procedura di "*risarcimento del terzo trasportato*" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

Per i limiti e le condizioni di applicabilità delle casistiche sopra elencate si rimanda all'appendice normativa.

SEZIONE DANNI



CHE COSA POSSO ASSICURARE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sottoelencate che siano indicate in *polizza*, con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella *polizza stessa*.



Cosa assicura la sezione DANNI?

Questa sezione riguarda le coperture assicurative opzionali (e non obbligatorie come è invece quella dell'RCA) offerte da Reale Mutua che consentono di assicurare il veicolo dai danni non coperti dalla garanzia obbligatoria RC Auto e causati da eventi come per esempio incendi, furti, atti vandalici ed altri avvenimenti.

L'assicurato con polizza obbligatoria RCA potrà pertanto decidere liberamente se acquistare queste ulteriori garanzie a tutela del suo veicolo.

3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

3.3 INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

Ricorso terzi da incendio (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 300.000 per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;
- cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Danni al box (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 30.000 per *sinistro*, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato e conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* medesimo.

Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.



La garanzia Incendio comprende anche l'Incendio della vettura provocato dal fatto doloso di terzi?

La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione della vettura anche agli atti dolosi o vandalici di terzi.

La copertura opera ad esempio nel caso in cui un passante dia volontariamente fuoco al veicolo mentre si trova in sosta sulla strada.

3.4 ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trasportate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di *indennizzo*, in entrambi i casi, di € 15.000 per *veicolo* assicurato;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.



Oltre alle consuete calamità naturali Reale Mutua garantisce il veicolo anche dai danni causati da terremoti o dalle eruzioni vulcaniche.

Il massimo limite di indennizzo ammonta ad Euro 15.000.

Ad esempio, se il valore del veicolo assicurato è pari ad Euro 25.000 ed a causa di un terremoto o di un'eruzione vulcanica tale veicolo viene danneggiato totalmente, l'indennizzo previsto sarà pari ad un massimo di complessivi Euro 15.000.

3.6 GUASTI INTEGRALE

Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

3.7 GUASTI PARZIALE

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

3.8 GUASTI INDENNIZZO GARANTITO

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza* nella forma a "*primo rischio assoluto*".

3.9 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI

Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza* e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, ovvero nella forma a "*primo rischio assoluto*".

Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.



Quali animali rientrano nella definizione di animali selvatici ungulati?

Vi rientrano ad esempio il cinghiale, il camoscio, lo stambecco, il capriolo, il cervo, il muflo-
ne ed il daino. Non vi rientrano ad esempio il cane o il gatto anche se selvatici.

Per chiedere l'indennizzo occorre sempre fare prima denuncia del sinistro all'Autorità e consegnarne copia all'Agenzia.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE: GUASTI INTEGRALE, GUASTI PARZIALE, GUASTI INDENNIZZO GARANTITO E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- provocati dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*;
- provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;

- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *percorsi fuoristrada*;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al furto o all'*incendio* del *veicolo*.

Alle garanzie "guasti integrale", "guasti parziale", "guasti indennizzo garantito e "collisione con animali selvatici ungulati" si applicano anche le "esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'art. 3.21.

3.10 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la posa in opera, o la riparazione degli stessi. I massimali a scelta dell'*Assicurato* possono essere di euro 520, euro 750, euro 1.000 o euro 1.500 e non è prevista alcuna *franchigia* a carico dell'*Assicurato*; entrambe le condizioni sono valide ove l'*Assicurato* si avvalga per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza convenzionati con Reale Mutua.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non si avvalga per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza convenzionati con Reale Mutua, sarà applicata una *franchigia* fissa di 150 euro a carico dell'*Assicurato* e i massimali verranno ridotti con le seguenti modalità:

- fino alla concorrenza di euro 400 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 520 euro;
- fino alla concorrenza di euro 550 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 750 euro;
- fino alla concorrenza di euro 750 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 1000 euro;
- fino alla concorrenza di euro 1200 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 1500 euro.

L'elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito Internet di Reale Mutua, www.realemutua.it.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- conseguenti a rigature, signature, screpolature e simili;
- conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Alla garanzia "cristalli" si applicano anche le "esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'art. 3.21



Cosa si intende per Centri di assistenza convenzionati:

I Centri di assistenza sono i Centri con i quali Reale Mutua ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima il pagamento diretto delle riparazioni effettuate sui veicoli.

3.11 GARANZIE ACCESSORIE

◆ FORMULA "UNO"

IMMATRICOLAZIONE

Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del *veicolo* a seguito di *incendio* con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o voltura di un altro *veicolo* purché eseguita entro 12 mesi dal *sinistro*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

CUSTODIA E PARCHEGGIO

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo*, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

TRASPORTO FERITI

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, anche nel caso in cui si tratti di animali, sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

TASSA DI PROPRIETÀ

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* assicurato senza ritrovamento, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *sinistro* fino alla scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

SPESE DOCUMENTI

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* o di *incendio* con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del *sinistro*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

◆ FORMULA "DUE"

SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE

Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:

- della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- della patente di guida del *proprietario* del *veicolo*;

rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del *veicolo* o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

SOTTRAZIONE CHIAVI

Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

SPESE DI DISSEQUESTRO

Reale Mutua, in caso di sequestro del *veicolo* da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di *incidente* di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Reale Mutua, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

3.12 GARANZIE AGGIUNTIVE

RIPRISTINO AIR-BAG/CINTURE DI SICUREZZA

Reale Mutua rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag,
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza

del *veicolo* assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad *incidente* stradale o a causa accidentale. Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di fattura.

DANNI SUBITI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI

Reale Mutua indennizza in caso di furto dei bagagli, comprese le attrezzature professionali, trasportati sul *veicolo* indicato in *polizza* di proprietà del *conducente* o delle persone trasportate sul *veicolo* stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *veicolo* (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purchè chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il *veicolo* sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per *sinistro*. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

La prestazione non opera in caso di furto totale del *veicolo*.

RIPRISTINO ANTIFURTO E/O NAVIGATORE SATELLITARE

Reale Mutua rimborsa, in caso di *incidente* di circolazione con responsabilità dell'*Assicurato*, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

SPESE VETERINARIE

Reale Mutua rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite e analisi a seguito di incidente che ha comportato lesioni all'animale domestico presente a bordo del *veicolo*, sino alla concorrenza di € 500, dietro presentazione di idonea documentazione.

3.13 LINEA VERDE

In base alla scelta effettuata dal *Contraente* ed indicata sul frontespizio di *polizza*, si intendono operanti le seguenti garanzie:

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Si applicano le "Definizioni" e la garanzia "Assistenza in Viaggio" di cui alla Sezione Assistenza in Viaggio del presente fascicolo. Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa* di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:

INFORMAZIONI TELEFONICHE SULLA RETE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DI GAS

La *Centrale Operativa* di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall'esaurimento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall'Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-092092 - dall'Estero 0039-011-7425555):

– informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall'*Assicurato*.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il *massimale* di 300.000 euro per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo* alimentato a gas:

– a cose di terzi (quando il *veicolo* non sia in circolazione);
– al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

DANNI AL BOX

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il *massimale* di 30.000 euro, dei danni materiali e diretti, conseguenti a *incendio, esplosione o scoppio* del *veicolo* alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad auto-rimessa del *veicolo* assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

DANNI DA SCASSO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* assicurato per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.

L'*indennizzo* è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente.

Qualora con la presente *polizza* sia prestata anche la garanzia "furto", il danno sarà liquidato, a scelta dell'*Assicurato*:

- equiparandolo ad un danno da furto in base ai criteri previsti da tale garanzia;
- entro il limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Se la garanzia "furto" non è prestata con la presente *polizza*, la liquidazione avverrà con il predetto limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

TUTELA LEGALE

Si applicano le "Definizioni" e la garanzia "Tutela legale estesa" di cui alla Sezione Tutela Legale del presente fascicolo che si intendono integralmente richiamate.

Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, dell'*Assicurato* o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, la garanzia copre le spese legali anche per:

- le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l'officina, relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto a gas gpl/metano;
- le altre controversie relative a contratti riguardanti l'impianto a gas gpl/metano installato sul *veicolo*, ivi compresi errori nell'erogazione del carburante da parte dell'impianto di distribuzione. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.

3.14 INDENNITÀ PATENTE

INDENNITÀ AUTOSCUOLA

Qualora dalla patente dell'*Assicurato*, indicata in *polizza*, vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del Nuovo *Codice della Strada* avvenuta durante il periodo di validità della *polizza*, Reale Mutua garantirà all'*Assicurato* entro il limite massimo di € 500 il costo necessario per la partecipazione presso un'autoscuola ad un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Reale Mutua provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

INDENNITÀ ZERO PUNTI

Reale Mutua garantirà all'*Assicurato* entro il limite di € 1.000 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, indicato in *polizza*, qualora l'*Assicurato* commetta infrazioni al Nuovo *Codice della Strada* che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'*Assicurato* abbia avuto almeno 10 punti effettivi durante il periodo di validità della *polizza*. È onere dell'*Assicurato* fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

3.15 SPECIALE DIFESA

COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI O RUBATI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che risulti, al momento del *sinistro*, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura conseguente a furto del *veicolo* danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'Art. 122, comma 3, della *Legge*).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del *sinistro* da parte delle Autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del *sinistro* stesso alle Autorità.

L'*indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* non identificato. La garanzia opera a condizione che il *sinistro* sia stato risarcito, ai sensi dell'Art. 283, lettera a) della *Legge*, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'*indennizzo*, che non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di *invalidità permanente*);
- 3.000 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di *invalidità permanente*). Dall'importo così determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

3.16 COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI

COLLISIONE CON VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*, entro il limite massimo di 5.000 €, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che, al momento del *sinistro*, risulti immatricolato in uno Stato estero come specificato di seguito.

La garanzia è operante:

- per i sinistri avvenuti in Italia a condizione che il *veicolo* di controparte sia immatricolato in uno Stato estero aderente al sistema della *Carta Verde*;
- per i sinistri avvenuti all'estero a condizione che il *veicolo* di controparte sia immatricolato in uno degli Stati esteri facenti parte del S.E.E. (Spazio Economico Europeo ovvero Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.

L'*indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di euro 150; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

Reale Mutua, a seguito della liquidazione del danno e contestuale cessione dei relativi diritti, ne esercita il recupero nei confronti dei responsabili.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA NEL CASO DI COLLISIONE CON VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO

Blue Assistance S.p.A., eroga per conto di Reale Mutua, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito riportate tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 092092, dall'estero +39 011 7425555;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Si applicano gli articoli "Delimitazioni", "Obblighi in caso di sinistro", "Mancato utilizzo delle prestazioni" e "Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute" della Sezione Assistenza in Viaggio.

– Informazioni in caso di *sinistro* con *veicolo* estero

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni telefoniche sulle procedure da seguire in caso di *sinistro* da circolazione con *veicolo* immatricolato in uno stato estero riguardanti:

- Compilazione della denuncia di *sinistro* e della Constatazione Amichevole di Incidente (c.d."Modulo Blu");
- Procedura da seguire per ottenere il *risarcimento* del danno.
- Richiesta per conto dell'*Assicurato* al centro di Informazione Italiano

Nel caso di *sinistro* di cui al precedente punto, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato* che rilascia a tal fine apposita delega, si attiva presso il Centro di Informazione Italiano gestito da CONSAP SPA per conoscere l'assicuratore del *veicolo* straniero responsabile del danno e il mandatario dello stesso nominato in Italia per la liquidazione dei sinistri.

3.17 MERCI TRASPORTATE

Reale Mutua copre i danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del *Contraente/proprietario* del *veicolo* ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di denaro, carte valori, documenti, gioielli e oggetti in materiale prezioso, possano subire quando trasportate a bordo dell'auto *veicolo* indicato in *polizza* a causa di:

- *incendio*, azione del *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*;
- ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del *conducente*;
- collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché sia stata inviata relativa denuncia a Reale Mutua.

La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

Il limite di *indennizzo* per anno assicurativo è stabilito fino al limite di Euro 2.000.

Il sopracitato limite annuo d'*indennizzo* deve intendersi comprensivo sia del danno o perdita materiali e diretti subiti dalle merci sia delle spese necessarie al contenimento del danno.

La validità della garanzia è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni essenziali:

- che il *Contraente/proprietario* del *veicolo* abbiano un proprio interesse ad assicurare le merci oggetto di questa garanzia e che i rischi del trasporto siano a loro carico;
- che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in *polizza*.

3.18 BUSINESS PLUS

A) DANNI AL VEICOLO E/O ALLE COSE TRASPORTATE

CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE PROFESSIONALI TRASPORTATE SUL VEICOLO

Reale Mutua rimborsa i danni parziali o totali alle attrezzature professionali trasportate sul veicolo ed ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o furto del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale dell'autoveicolo.

La garanzia è valida esclusivamente per oggetti di proprietà del conducente, del proprietario del veicolo o dei trasportati o dei familiari trasportati.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo.

CONTRIBUTO PER RIPRISTINO FILM E PELLICOLE ADESIVE DEL VEICOLO

Reale Mutua rimborsa il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare le pellicole adesive già presenti sul veicolo danneggiate in seguito a incidente, furto, incendio, atto vandalico, sociopolitico o evento naturale.

La garanzia copre fino a € 500 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso avviene dietro presentazione della fattura di riparazione.

DANNI DA SCASSO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo. L'indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'autorità competente.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

B) DANNI INERENTI L'ATTIVITÀ

INDENNIZZO PER SOSPENSIONE PATENTE DIPENDENTI

Reale Mutua indennizza forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro proprietario del veicolo assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del mezzo assicurato per fatti avvenuti in Europa.

La garanzia copre per € 50 al giorno per un massimo di 30 gg.

DANNI INDIRECTI

Reale Mutua indennizza il danno indiretto derivante dalla perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, guasti, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il veicolo non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

È previsto un indennizzo di € 50,00 per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia a Reale Mutua e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

In caso di infortunio del dipendente causato dalla circolazione del mezzo assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida, Reale Mutua rimborsa € 50 per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico con il massimo di € 750.

SPESE PER RIFACIMENTO DOCUMENTI INERENTI L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Reale Mutua rimborsa il contraente di polizza delle spese sostenute per ottenere il duplicato dei documenti inerenti all'attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, incendio, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

3.19 GUASTI MECCANICI

Reale Mutua rimborsa l'*Assicurato* delle spese di riparazione e/o sostituzione e dei relativi costi di manodopera sostenute in caso di Guasto occorso al *veicolo* a:

- Motore,
- Cambio,
- Ponte, trasmissione
- Climatizzatore, pompa di iniezione,
- Componenti elettronici.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le scadenze previste dalla casa costruttrice, risultino comprovati i regolari

tagliandi e che il veicolo sia stato sottoposto a revisione secondo le scadenze di legge. Tali interventi devono essere comprovati da specifica documentazione fiscale.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia usufruito del servizio di Assistenza in viaggio prestato da Reale Mutua.

Il massimo limite del rimborso ammonta ad € 1.500,00 IVA compresa. Si intende coperto un sinistro per anno assicurativo.

L'operatività della garanzia decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di effetto della polizza.

Sono escluse le seguenti parti e componenti:

- parti di manutenzione,
- candele e candelette, cinghie (la cinghia dentata non è coperta da questa garanzia a meno che non sia stata cambiata secondo le raccomandazioni del costruttore),
- tubi flessibili, tubi e tubazioni,
- scarico catalizzato o non catalizzato, filtri,
- ammortizzatori anteriori e posteriori,
- disco frizione e cuscinetto reggispinta (se non impregnato), pastiglie e guarnizioni dei freni, dischi e tamburi dei freni, batteria,
- ruote, pneumatici,
- carrozzeria, vernice, tappezzeria,
- vetri e vetri antighiaccio, specchietti retrovisori, ottica dei fari, luci,
- assale anteriore in caso di corrosione, controllo e regolazione,
- tutte le apparecchiature audio e/o di comunicazione di bordo e relativi accessori,
- antenne elettriche e relativi motori,
- guarnizioni (tranne la guarnizione della testa del cilindro, la guarnizione della contro-testa e le guarnizioni dello spinnaker),
- cinture di sicurezza, serrature,
- tettuccio apribile,
- oli, carburanti,
- componenti, vari materiali di consumo e piccole forniture.

Sono esclusi i guasti derivanti da:

- un evento o una parte del veicolo non coperto dalla polizza,
- un urto tra il veicolo e qualsiasi corpo fisso o mobile,
- caduta del veicolo, o immersione in acqua,
- negligenza dell'Assicurato,
- un evento verificatosi prima della data di operatività della garanzia,
- usura di un componente non conforme ai pezzi originali del veicolo previsti dal costruttore,
- incendio, qualunque siano le cause e le conseguenze, esplosione o utilizzo di un dispositivo elettrico o elettronico che possa danneggiare il sistema interno del veicolo,

- furto, tentativo di furto del veicolo, nonché qualsiasi evento che abbia sottratto il veicolo alla custodia dell'Assicurato,
- utilizzo anomalo del veicolo o contrario alle specifiche del costruttore,
- sovraccarico del veicolo (che supera i pesi indicati sul libretto di immatricolazione),
- utilizzo di carburante, lubrificanti, materiali non conformi alle specifiche del costruttore,
- consumo di olio superiore alla tolleranza del costruttore,
- difetto di costruzione,
- assenza di carburante,
- mancato rispetto delle raccomandazioni menzionate dalla documentazione redatta a seguito delle verifiche periodiche effettuate sul veicolo e loro conseguenze,
- inosservanza delle norme di manutenzione previste dal costruttore.

Sono inoltre esclusi:

- i costi di assistenza causati da un guasto meccanico,
- i costi relativi alla manutenzione del veicolo,
- le spese non supportate da documenti originali,
- le campagne di richiamo del costruttore,
- i difetti che si verificano durante il periodo di garanzia del costruttore.

3.20 OPZIONE RIMBORSO SICURO

Reale Mutua eroga un contributo all'Assicurato per il danno economico subito in conseguenza della perdita totale del veicolo derivante da furto o incendio.

Si ha una perdita totale quando il veicolo

- a seguito di furto non viene ritrovato entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia alle Autorità o viene ritrovato in stato di relitto,
- a seguito di incendio viene rinvenuto in stato di relitto.

La garanzia prevede un contributo pari a € 1.000,00 a cui si aggiungono € 500,00 se l'Assicurato stipula una nuova polizza con Reale Mutua per un nuovo veicolo acquistato entro 60 (sessanta) giorni dalla denuncia del sinistro.

Reale Mutua non dà seguito alle richieste di indennizzo:

- per deprezzamento, mancata manutenzione, difetto o usura del veicolo;
- risultanti dagli effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore e dell'irradiazione atomica;
- dovuti a combustione a seguito di fumo di sigarette, sigari e simili, eccesso di calore senza flashover.



COSA NON È ASSICURATO

3.21 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
- colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, Guasti indennizzo garantito e Collisione con animali selvatici ungulati;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici ed Incendio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

3.22 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il *veicolo* è assicurato per Il valore indicato in *polizza* che comprende:

- gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive stabilmente fissate sul veicolo che costituiscono dotazione di serie, incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino;
- gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive stabilmente fissate sul veicolo, non di serie, fatturati con prezzo aggiuntivo.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non

incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul *veicolo*, mediante apposita dichiarazione in *polizza*. In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto.

Il valore del *veicolo* da assicurare deve corrispondere:

- al valore a nuovo per i veicoli che non hanno superato 12 mesi dalla data della prima immatricolazione;
- al *valore commerciale* in tutti gli altri casi.

Tali valori sono attribuiti al momento dell'emissione della *polizza* attraverso un codice (codice Infocar) identificativo del *veicolo* nelle rubriche delle riviste specializzate edite da Editoriale Domus S.p.A.; in assenza del codice infocar si fa riferimento alle quotazioni di listino ufficiali. Le apparecchiature audiofonovisive non di serie sono sempre assicurate per il loro *valore commerciale*.



Come si determina il valore del veicolo da assicurare?

Per avere un corretto indennizzo nel momento in cui si verifica un sinistro è fondamentale determinare correttamente, fin dall'inizio, il valore da assicurare.

Il Contraente, all'atto dell'emissione del contratto, deve dichiarare:

- la marca, il modello e l'allestimento relativi al veicolo da assicurare;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero.

Queste informazioni consentono la corretta determinazione del valore da assicurare.

Occorre poi tenere conto di eventuali optional che il Cliente ha acquistato in più perché concorrono a formare il valore assicurato.

Esempio:

▪ Valore veicolo:	€ 20.000 +
▪ Optional non di serie (casa costruttrice):	€ 5.000 =
Totale valore da assicurare	€ 25.000 +

Navigatore satellitare (fornitore diverso) € 1.500

In polizza comparirà apposita dichiarazione e il valore assicurato complessivo sarà di € 26.500, su cui verrà calcolato il relativo premio.

3.23 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Veicoli fino a 3,5 tonnellate: adeguamento automatico del valore assicurato

Reale Mutua, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della *polizza* e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del *veicolo*, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del *premio* in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore del *veicolo* alla data di decorrenza della *polizza* ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati da "Valore assicurato- Quattroruote" (rivista specializzata edita da Editoriale Domus S.p.A.) del secondo mese antecedente tali date. Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella *polizza*, verrà adeguato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell'autoveicolo.

Rimane comunque ferma la facoltà del *Contraente* di non avvalersi dell'adeguamento automatico e di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l'adeguamento del valore del *veicolo* al *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*.

La procedura di adeguamento automatico del valore assicurato non trova applicazione in caso di:

- valore inizialmente assicurato inferiore al valore come sopra rilevato: in tal caso non si procederà all'adeguamento automatico fino a quando il valore assicurato risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista specializzata "Valore assicurato- Quattroruote" del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della *polizza*;
- cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni della suddetta rivista specializzata;
- assicurazione di *veicolo* non riportato o non più previsto in elenco nella sopra citata rivista;
- mancata dichiarazione da parte del *Contraente* dei riferimenti tecnici del *veicolo* assicurato necessari per l'operatività della procedura in oggetto.

In tali casi sarà a carico del *Contraente* richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l'adeguamento del valore del *veicolo* all'effettivo *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto dell'articolo "Criteri di determinazione del danno".

L'operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di *polizza* o nella quietanza di rinnovo.

Veicoli oltre i 3,5 tonnellate: adeguamento del valore assicurato su richiesta del contraente

Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del *contraente* ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.

In ogni caso i nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al *Contraente* al momento del pagamento anniversario del premio.



Cosa significa adeguamento automatico del premio?

Con l'adeguamento automatico del valore assicurato del veicolo, ad ogni scadenza annuale, Reale Mutua provvederà ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato e conseguentemente ad aggiornare il premio delle garanzie accessorie (incendio, furto, collisione ecc.).

Nei casi in cui non fosse possibile procedere all'adeguamento automatico, il Cliente alla scadenza della polizza potrà richiedere che il valore venga adeguato al valore di mercato.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3.24 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, per tutte le garanzie della Sezione Danni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fare denuncia del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- indicare nella denuncia data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*.

In caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici, collisione con animali selvatici ungulati il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta all'Autorità giudiziaria competente; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero, il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia, presentare denuncia anche presso le Autorità italiane.

In caso di furto totale senza ritrovamento il *Contraente* deve inoltre presentare:

- estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
- procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.

Relativamente alle garanzie Guasti, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono fare denuncia del *sinistro* utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il *sinistro* può essere anche denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa Sinistri Auto* al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);

In ogni caso il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.25 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'*indennizzo*, Reale Mutua liquida i danni secondo la procedura di furto parziale.

Se il *veicolo* viene ritrovato dopo l'integrale *indennizzo*, l'*Assicurato* alternativamente:

- deve prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo* a favore di Reale Mutua;
- entro un mese dall'avvenuto recupero può chiedere a Reale Mutua, che ha la facoltà di concederlo, che il *veicolo* resti di sua proprietà. In tal caso i danni verificatisi sul *veicolo* ritrovato saranno liquidati secondo la procedura di furto parziale e l'eventuale *indennizzo* in eccedenza ricevuto dal *Contraente* dovrà essere restituito a Reale Mutua.

Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*.

3.26 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Ove operante l'adeguamento automatico del valore assicurato si considera il valore del *veicolo* fornito dalle valutazioni della rivista specializzata "Valore assicurato - Quattroruote" per i veicoli usati.

Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per il *veicolo*. I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) In caso di perdita totale, qualora il *sinistro* si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista specializzata "Valore assicurato - Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento del *veicolo*.

Qualora il *sinistro* si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, si fa riferimento al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*. La perdita si considera totale quando le spese di riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

- b) In caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti del *veicolo* sostituite qualora il *sinistro* si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero; decorsi 12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Nel caso di *veicolo* non quotato dalle riviste sopra indicate si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus S.p.A.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli per i quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del valore assicurato; in tal caso per la determinazione del valore del *veicolo* si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati. Salva l'ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del *relitto*.

3.27 REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti all'articolo Determinazione del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di *ricovero*, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

3.28 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta di Reale Mutua, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.29 SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, Reale Mutua corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo *minimo* o la *franchigia* indicati in *polizza*.



Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

3.30 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

In caso di furto dell'auto *veicolo* o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali *scoperti* e relativi minimi o *franchigie* di cui sopra.

Per le garanzie Atti Vandalici e Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo *scoperto* e il relativo *minimo* o la *franchigia* indicata in *polizza* sono ridotti alla metà.

Per le garanzie Guasti Parziale, Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con *veicolo* identificato avvenuta durante la circolazione), Guasti indennizzo garantito e Collisione con animali selvatici ungulati, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non vengono applicati il *minimo di scoperto* o la *franchigia* indicati in *polizza*.

L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli *Intermediari* o sul sito internet www.realemutua.it.

3.31 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (PER GARANZIE GUASTI)

Relativamente alle garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, Guasti indennizzo garantito e Collisione con animali selvatici ungulati, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del *conducente* debitamente autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete.

3.32 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso *Reale Mutua* pagherà, per *sinistro* che coinvolga più *veicoli* in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 10.400.000.

3.33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da *Reale Mutua* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato prevista dalla normativa vigente.

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* relative ai rischi di circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla *Centrale Operativa* di Blue Assistance attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono dall'Italia: chiamata gratuita "Numero Verde" 800-092092
- Telefono dall'estero: +390117425555
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Interventi e riparazioni sul posto, Soccorso stradale e traino e Invio di un'autoambulanza".

GLOSSARIO

ASSICURATO

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonchè, per le prestazioni "Invio di un'autoambulanza", "Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio", "Spese di pernottamento", "Rientro sanitario", "Rientro funerario" e "Interprete a disposizione" (previste dall'Art. 4.1), le persone trasportate a bordo del veicolo.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

QUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, con-nesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua, per il tramite della Centrale Operativa, eroga le prestazioni previste in polizza.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

4.1 GARANZIA ASSISTENZA "BASE"

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

- a. *incidente* stradale;
- b. *guasto*;
- c. *incendio*, *fulmine*, *esplosione* e *scoppio*;
- d. furto e rapina;
- e. forature e danni agli pneumatici;
- f. blocco serratura o antifurto immobilizer;
- g. esaurimento o errato rifornimento di carburante;
- h. gelo carburante;
- i. rottura e/o smarrimento chiavi;
- j. atto vandalico,

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopraelencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché *l'Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, su richiesta dell'*Assicurato* che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo.

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 6 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA NEI PAESI DELLA CARTA VERDE

Interventi e riparazioni sul posto

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad inviare un operatore e/o un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 500. Tale importo è da intendersi quale *massimale* complessivamente a carico di Reale Mutua, anche qualora sia necessario attivare la successiva prestazione "Soccorso Stradale e Traino".

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate sul luogo dell'immobilizzo.

Soccorso stradale e traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Interventi e riparazioni sul posto", provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trai-

nato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria del conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 500. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai *percorsi fuoristrada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per tentare di effettuare la sostituzione dello pneumatico, qualora il *veicolo* ne sia già dotato, oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 500. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 500. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

Trasferimento delle merci trasportate

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il *veicolo* fino al più vicino deposito indicato dall'*Assicurato* o convenzionato con la *Centrale Operativa*, purché ubicato entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce trasportata, tenendo il costo a carico di Reale Mutua entro il limite di € 260. La *Centrale Operativa* non è responsabile dei tempi di consegna e dell'integrità della merce.

Una volta scaricata la merce, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare la prestazione "Soccorso stradale e traino", a favore del *veicolo* immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.

Veicolo in sostituzione

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un *veicolo* di portata utile massima di 14 q.li, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 7.

In caso di *sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare del *veicolo* sostitutivo. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del *veicolo* in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il possesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).

In caso di *furto* totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il *veicolo* sostitutivo sarà fornito per un massimo di 10 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il *veicolo* messo a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del *veicolo* alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla *Centrale Operativa*.

In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NEI PAESI DELLA CARTA VERDE (OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO)

Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260:

- rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.

Spese di pernottamento

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere riparato solo in seguito ad una sosta di una o più notti (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede a prenotare per gli occupanti del *veicolo* assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260, uno o più pernottamenti in un albergo del luogo (prima colazione inclusa), in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda almeno 36 ore consecutive di permanenza in officina (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per eventuali diritti doganali, per riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua la riconsegna.

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Spedizione di pezzi di ricambio

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato* ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del *veicolo* assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irrimediabilità dei pezzi di ricambio.

Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del *veicolo* assicurato restino infortunati a seguito d'*incidente* stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una *struttura sanitaria* prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza;
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del *veicolo* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di *incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito di *incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa* previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell'*Assicurato* il *veicolo* e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NEI PAESI DELLA CARTA VERDE (ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO)

Interprete a disposizione

Qualora l'*Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del *veicolo* stesso, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente* e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520.

La presente prestazione si cumula a quella di "Interprete a disposizione" dell'Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in *polizza*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.

Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* fino ad un massimo di € 5.200.

La presente prestazione si cumula a quella di "Anticipo della cauzione penale e spese legali" dell'Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in *polizza*.

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.

L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rimborsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione almeno sedici ore di manodopera (fermo *veicolo*, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per eventuali diritti doganali, per riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", il *valore commerciale* del *veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Reale Mutua terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il *valore commerciale* del *veicolo* stesso) e debba essere demolito, la *Centrale Operativa*, ottenute le necessarie deleghe dal *proprietario* del *veicolo*, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- certificato di proprietà (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- carta d'identità (fotocopia);
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. L'Assicurato prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

4.2 GARANZIA ASSISTENZA "PLUS"

Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all'Art. 4.1 "Garanzia Assistenza Base", ad eccezione delle prestazioni "Soccorso stradale e traino", "Recupero difficoltoso del veicolo", "Trasferimento delle merci trasportate" e "Veicolo in sostituzione" che sono sostituite come segue:

Soccorso stradale e traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 2.000. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 2.000. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

Trasferimento delle merci trasportate

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il *veicolo* fino al più vicino deposito indicato dall'*Assicurato* o convenzionato con la *Centrale Operativa*, purchè ubicato entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce trasportata, tenendo il costo a carico di Reale Mutua entro il limite di € 1000. La *Centrale Operativa* non è responsabile dei tempi di consegna e dell'integrità della merce.

Una volta scaricata la merce, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare la prestazione "Soccorso stradale e traino", a favore del *veicolo* immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.

Veicolo in sostituzione

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un *veicolo* di portata utile massima di 14 q.li, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 10.

In caso di *sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare del *veicolo* sostitutivo. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del *veicolo* in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 10 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il possesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).

In caso di *furto* totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il *veicolo* sosti-

tativo sarà fornito per un massimo di 30 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il *veicolo* messo a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del *veicolo* alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

CHE COSA NON È ASSICURATO



4.3 DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'*Assicurato*;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in *percorsi fuoristrada*;
- qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);
- la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;
- la prestazione richiesta.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

4.5 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

4.6 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRESTAZIONI	GARANZIA	Minimo	Massimo
Veicolo in sostituzione	Assistenza In Viaggio "Base" Sez 4.1	Giorni 7	Giorni 10 se Furto Totale
Soccorso stradale e traino - interventi e riparazioni sul posto - Rientro degli assicurati - Recupero difficoltoso del veicolo	Assistenza In Viaggio "Base" Sez 4.1		Massimale Euro 500,00
Invio di un'autoambulanza	Assistenza In Viaggio "Base" Sez 4.1		Massimale Euro 210,00
Rientro Funerario	Assistenza In Viaggio "Base" Sez 4.1	Massimale Euro 5.200,00 una persona	Massimale Euro 20.700,00 più persone
Soccorso stradale, traino - Recupero difficoltoso del veicolo	Assistenza In Viaggio "Plus" Sez 4.2		Massimale Euro 2.000,00
Veicolo in sostituzione	Assistenza In Viaggio "Plus" Sez 4.2	Giorni 10	Giorni 30 se Furto Totale

SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449

GLOSSARIO

FASE GIUDIZIALE

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria

FATTO ILLECITO

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

PERITO

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

PRESCRIZIONE

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

RESPONSABILITÀ

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

CHE COSA POSSO ASSICURARE



TUTELA LEGALE ESTESA

TUTELA LEGALE BASE

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza REALE MUTUA, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- *spese di soccombenza* poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- *spese di giustizia*
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

5.2 PRESTAZIONI GARANTITE

TUTELA LEGALE ESTESA

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; comprese le spese sostenute prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Anticipo cauzione penale. Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale avvenuto all'estero.

L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di massimale equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila) per sinistro.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Assistenza interprete. Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale verificatosi all'estero.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Vertenze contrattuali. Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 150 (centocinquanta).

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

Danni subiti. Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di controparte.

Nel caso di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia

la garanzia opera con un massimale di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.

Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento dei danni extra contrattuali al fondo di garanzia vittime della strada.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale. Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente stradale, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Nel caso di sanzione pecuniaria, sono coperte le spese sostenute solo se il valore della sanzione è pari o superiore a € 100 (cento).

ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e di clonazione o furto della targa. Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida:

- irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del veicolo in caso di furto
- irrogata in seguito a clonazione o furto della targa del veicolo

ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia copre le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

Violazione del codice della strada con decurtazione superiore a 5 punti della patente. Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa comminata per le violazioni del codice della strada che comportano la decurtazione superiore a 5 (cinque) punti della patente.

ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Dissequestro per apparente scoperta RCA. Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato per apparente scoperta RCA.

La garanzia opera solo in caso di accoglimento del ricorso.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

Irregolare variazione dei punti sulla patente. Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della comunicazione di irregolare variazione dei punti sulla patente da parte del ministero dei trasporti.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati connessi alla circolazione stradale. La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

TUTELA LEGALE BASE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; comprese le spese sostenute prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di controparte.

Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento dei danni extra contrattuali al fondo di garanzia vittime della strada.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale. Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

5.3 ASSICURATI

In relazione al *veicolo* indicato sulla scheda di *polizza*, sono assicurati:

- il *proprietario*
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
- il conducente autorizzato
- i trasportati

In caso di sostituzione del veicolo, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo veicolo e per l'eventuale adeguamento del premio, il contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo *veicolo*.

Sono assicurati anche:

- il *contraente* persona fisica
- il legale rappresentante sottoscrittore della presente *polizza*, se il *contraente* è persona giuridica
- il coniuge, i figli e i conviventi del *contraente* persona fisica, se presenti nel certificato di stato di famiglia

se nella vita privata sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

TUTELA LEGALE ESTESA

Le garanzie operano per i *sinistri* avvenuti in tutto il mondo.

TUTELA LEGALE BASE

L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo.



5.5 DELIMITAZIONI

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese non concordate con ARAG
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte

Inoltre:

- nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il sequestro del *veicolo* non sono connessi ad incidente stradale;
- nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del *reato* diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non sussiste.
- nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero.
- nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero.
- nell'opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale non sono garantite le spese se la sanzione non è connessa ad incidente stradale.

5.6 ESCLUSIONI

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- materia fiscale o amministrativa
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o *veicoli* che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- fatti dolosi degli assicurati
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- casi in cui il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal *sinistro*
- casi in cui il *conducente* rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool
- casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza
- casi in cui il *veicolo* non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'*Assicurato* dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati
- casi in cui il *veicolo* non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- adesione ad azioni di classe (class action)

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



5.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la *polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente *polizza*, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso il *contraente* ha l'obbligo in sede di denuncia del *sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di tutela legale.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la *polizza* opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

5.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'*assicurato* ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

5.9 GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*assicurato*.

La *fase stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della *fase giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*assicurato* ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'*assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*assicurato*, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento della prescrizione o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'*assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

5.10 RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte.

Nel caso di anticipo cauzione penale, l'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

GLOSSARIO

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.

BENEFICIARI

Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DANNO ESTETICO

Deturpazione obiettivamente constatabile.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

PRESTAZIONI SANITARIE

Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisioterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzionalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall'ordinamento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.



CHI/CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua assicura il *conducente* del *veicolo* indicato nella *polizza*, quando questi si trovi alla guida, contro gli *infortuni* subiti in conseguenza della circolazione del *veicolo* stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il *veicolo* circoli con il consenso del *Contraente* o *proprietario*.

L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti:

- in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
- in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
- in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli *infortuni*, sofferti durante la guida, derivanti da:

- colpo di sonno, stato di male, vertigini o incoscienza;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- asfissia non dipendente da malattia;
- assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore o di freddo, folgorazione;
- ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;

- movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l'*infortunio* si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano la somma assicurata è ridotta del 50%;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- causa guerra, se ed in quanto l'*Assicurato* viene sorpreso dallo *scoppio* degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
- aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da *cartella clinica del ricovero*, Reale Mutua corrisponde un *indennizzo* di € 10.000.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

6.2 MORTE

Se l'*Assicurato* muore a seguito di *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* Reale Mutua liquida la somma assicurata ai *beneficiari* designati o in difetto di designazione agli eredi legittimi.

L'*indennizzo* non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra l'*indennizzo* pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora risulti che l'*Assicurato* sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'*indennizzo*, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'*indennizzo* spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

Incremento speciale per minori

Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* e del consorte, l'*indennizzo* spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.

6.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

Reale Mutua garantisce l'*indennizzo* per *invalidità permanente* se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche successivamente alla scadenza della *polizza*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto 6.7).

L'*indennizzo* è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle *franchigie* di seguito indicate:

- Autocarri: nessuna *franchigia* per la prima componente di capitale assicurato, pari a € 78.000, *franchigia* del 5% per la seconda componente pari all'eccedenza a € 78.000.

Se l'*invalidità permanente* accertata è superiore al 15%, l'*indennizzo* è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per *invalidità permanente* totale, senza alcuna *franchigia*. Reale Mutua corrisponde su richiesta dell'*Assicurato* un anticipo pari al 50% del presumibile *indennizzo* definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del *sinistro* dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l'*Assicurato* si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.

Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 60% della totale, Reale Mutua – mediante una *polizza Vita* – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200. L'effetto della *polizza Vita* è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della *polizza Vita*. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'*Assicurato* sarà in vita.

6.4 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Reale Mutua per la cura delle lesioni determinate dal medesimo *infortunio* rimborsa, fino alla concorrenza del *massimale* assicurato previsto nel modulo di *polizza*, le spese sostenute:

In caso di *ricovero* e successive allo stesso

Durante il *ricovero*:

- *prestazioni sanitarie*;
- *trattamenti riabilitativi*;
- diritti di sala operatoria e rette di degenza.

Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 90 pernottamenti per *sinistro*.

Successive al *ricovero*:

- *prestazioni sanitarie*;
- *trattamenti riabilitativi*;
- noleggino di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio*.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*.

Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*.

In assenza di *ricovero*:

- *prestazioni sanitarie*;
- *trattamenti riabilitativi*;
- noleggino di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l'*infortunio* da referto del pronto soccorso pubblico.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*.

Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*.

Relativamente ai punti A e B della presente garanzia, sono inoltre comprese, fino a concorrenza del medesimo *massimale* indicato nel modulo di *polizza*, le spese sostenute:

- per l'*assistenza infermieristica* domiciliare, con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
- in caso di intervento riparatore del *danno estetico* per la chirurgia plastica, fino a € 5.200 per *sinistro*, purchè l'*infortunio* sia provato da documentazione medica;
- dall'*Assicurato* per il trasporto fino alla *struttura sanitaria* o al luogo di soccorso o da una *struttura sanitaria* all'altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.



Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia:

	A	B
Somma assicurata per Rimborso spese di cura	€ 10.000	€ 10.000
Franchigia	€ 50	€ 50
Spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio	€ 40	€ 300
Esempio A: nessun indennizzo in quanto le spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio sono inferiori alla franchigia.		
Esempio B: il danno indennizzato è di € 250 (ottenuto riducendo € 300 della franchigia di € 50).		

6.5 DIARIA PER RICOVERO

Reale Mutua in caso di *ricovero* in *struttura sanitaria* reso necessario da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, corrisponde all'*Assicurato* l'indennità giornaliera indicata in *polizza* per ogni giorno di *ricovero*, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni *infortunio*.



CHE COSA NON È ASSICURATO

6.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti:

- dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;
- dalla guida di *veicoli* a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto all'articolo 6.1);
- da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
- da ernie, salvo quanto previsto all'articolo 6.1).



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

6.7 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando il *Contraente* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l'*Assicurato* deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato *ricovero*. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il

Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione o ente, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore o dall'ente.

Per ottenere il rimborso delle spese relative a cure e protesi dentarie in assenza di *ricovero* di cui al punto 6.4) l'*Assicurato* deve presentare oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica anche il referto del pronto soccorso pubblico.

L'*Assicurato* deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

In caso di morte dell'*Assicurato*, i *beneficiari* o gli eredi legittimi devono presentare:

- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato *ricovero*;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i *beneficiari* o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

6.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La garanzia è operante purchè la morte, l'*invalidità permanente* o le prestazioni rimborsabili previste al punto 6.4) si siano verificate entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Limitatamente al rimborso delle spese per l'intervento riparatore del *danno estetico*, previsto al punto 6.4), la garanzia è operante purchè l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'*infortunio*.

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo;

pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio*, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;

- con particolare riferimento alla garanzia *Invalidità Permanente*, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al successivo articolo 6.10) (Allegato 1), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.9 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi* si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:

- mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
- mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*indennizzo* dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il diritto all'*indennizzo* per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *beneficiari*, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* o eredi:

- l'importo già concordato, o in alternativa,
- l'importo offerto, o in alternativa,

- l'importo offribile all'*Assicurato*, in base alle condizioni di *polizza*.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunte dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.

Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell'*Assicurato*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)

Definizioni	sinistro	destro
◆ Sordità completa di un orecchio	15%	
◆ Sordità completa bilaterale	60%	
◆ Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
◆ Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
◆ Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
◆ Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
◆ Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria		
a. con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
◆ Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
◆ Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
◆ Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
◆ Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
◆ Perdita del braccio		
a. per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b. per amputazione al terzo superiore	80%	70%

Definizioni	sinistro	destro
◆ Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
◆ Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
◆ Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
◆ Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
◆ Perdita totale del pollice	28%	23%
◆ Perdita totale dell'indice	15%	13%
◆ Perdita totale del medio	12%	
◆ Perdita totale dell'anulare	8%	
◆ Perdita totale del mignolo	12%	
◆ Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
◆ Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
◆ Perdita della falange ungueale del medio	5%	
◆ Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
◆ Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
◆ Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
◆ Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a. in semipronazione	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
in semipronazione	40%	35%
in pronazione	45%	40%
in supinazione	55%	50%
quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%

Definizioni	sinistro	destro
◆ Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
in semipronazione	22%	18%
in pronazione	25%	22%
in supinazione	35%	30%
◆ Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
◆ Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
◆ Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
◆ Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
◆ Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
◆ Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
◆ Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
◆ Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
◆ Perdita totale del solo alluce	7%	
◆ Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato	3%	
◆ Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
◆ Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
◆ Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 - con visus corretto di 7/10 18%
 - con visus corretto di 6/10 21%
 - con visus corretto di 5/10 24%
 - con visus corretto di 4/10 28%
 - con visus corretto di 3/10 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun *indennizzo*. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

6.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

APPENDICE NORMATIVA

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ART. 122 - VEICOLI A MOTORE

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- 1 Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 131 - TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.

2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

ART. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
- 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
- 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con

responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

- 4- ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4- ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4- ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 4- quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 141 - RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

1. salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo iv. [212]
4. l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 148 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.⁵⁹⁸ Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
- 2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento,

o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia

comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
- 11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

ART. 149 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata

- a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

ART. 170-BIS - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
- 1- bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Data ultimo aggiornamento: 31/10/2021

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5284 RCA



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.